

COMUNE DI ANCONA

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ANCONA E _____ PER LA REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO DENOMINATO “ _____ ” PERIODO _____

Ancona lì

Con il presente atto da valere nei migliori modi di legge

TRA

Comune di Ancona, con sede istituzionale in Ancona, Largo XXIV Maggio n.1, codice fiscale e partita IVA 00351040423, rappresentato da Giammarchi dott.ssa Claudia, nata in Ancona il 10 marzo 1964, domiciliata per l'ufficio in Ancona, Piazza XXIV Maggio n. 1, nella sua qualifica di Dirigente della Direzione Politiche Sociali, Servizi Scolastici ed Educativi conferitale con decreto sindacale n. 20 del 29 agosto 2019 in forza del combinato disposto dell'art. 107 comma terzo lett.c) d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dell'art. 28 del vigente Statuto Comunale, dell'art. 11 del vigente Regolamento Comunale dei Contratti;
in seguito denominato “Comune”;

E

Associazione _____ con sede in _____, codice fiscale _____, iscritta nel Registro Regionale delle organizzazioni di Volontariato Sezione socio assistenziale con decreto dirigenziale _____, giusta nota della Regione Marche Servizio Politiche Sociali e Sport acquisita agli atti del Comune con protocollo n. _____, rappresentata dal Sig. _____, residente n _____ nella sua carica di Presidente e rappresentante legale a ciò autorizzato con delibera del Consiglio Direttivo del _____ che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione ancorchè ad essa non materialmente allegata, in seguito denominata “Associazione”

Si conviene e si stipula quanto segue

PREMESSO CHE

- che la spesa complessiva a carico del Comune di € _____ (in regime di esclusione dall'IVA), è finanziata con imputazione al capitolo _____ azione _____ impegno _____

ART. 1

La premessa costituisce parte integrante del presente Accordo che viene stipulato in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. Ancona n. _____ del _____

La presente convenzione disciplina il rapporto intercorrente tra il Comune come sopra rappresentato e l'Associazione _____ come sopra rappresentata, relativamente allo svolgimento del progetto “ _____ ” che l'Associazione accetta per sé ed i suoi aventi causa senza riserva alcuna e si impegna ad organizzare e gestire nelle modalità concordate.

Il progetto “ _____ ” è rivolto ad organizzare e realizzare attività socio-educative ed aggregative in favore di persone disabili con età compresa tra i 14 ed i 55 anni residenti nel territorio del Comune di Ancona.

Le attività svolte dall'Associazione sono finalizzate a _____

L'Associazione garantisce la disponibilità e l'utilizzo di strutture e di locali attrezzati ed idonei alle attività proposte, alla tipologia ed ai bisogni delle persone disabili presenti, nonché alle normative vigenti

ART. 2

L'Associazione nell'ambito del progetto in questione si incarica di curare in completa autonomia tutti gli aspetti organizzativi, amministrativi e gestionali, a tale scopo si impegna a:

- a) regolare l'accesso al progetto
- b) elaborare la programmazione delle attività;
- d) impiegare un numero di operatori adeguato a garantire, per tutta la durata del rapporto, il migliore andamento del servizio stesso;
- g) garantire assoluta riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle prestazioni oggetto del progetto, nel pieno e totale rispetto della vigente normativa in materia di trattamento di dati personali;
- h) prendersi carico di tutto quanto necessari per l'espletamento delle attività di progetto;
- m) assunzione diretta di ogni tipo di responsabilità connesse allo svolgimento delle attività oggetto del progetto ;

Al Termine del progetto l'Associazione si impegna a redigere al termine del progetto una relazione contenente i seguenti elementi:

- il numero e la tipologia di utenti ammessi al progetto
- la descrizione dettagliata delle attività e delle iniziative effettuate secondo le linee del progetto;
- i nodi problematici affrontati per l'organizzazione delle attività
- la rilevazione del livello di qualità percepita dai destinatari del progetto

Tale relazione dovrà contenere inoltre un'autovalutazione degli interventi effettuati, utilizzando gli indicatori e gli strumenti per la verifica e la valutazione di obiettivi di efficacia, di efficienza e soddisfazione degli utenti.

Il Comune si riserva di effettuare i controlli sull'attività svolta dall'Associazione nelle forme e con le modalità più opportune.

ART. 3

L'Associazione si obbliga a realizzare il Progetto, con un nucleo di volontari che opererà in attuazione dei fini istituzionali ed in armonia con le direttive esclusive dell'Associazione. I nominativi del nucleo di volontari dovranno essere indicati annualmente in apposito elenco che dovrà essere aggiornato in caso di variazione. L'Associazione si fa garante che tutti i volontari mantengano un comportamento professionale, rispettoso e corretto nei confronti delle persone disabili e dei loro familiari in ogni contesto operativo in cui si svolge l'attività. L'Associazione si riserva la facoltà di impiegare personale regolarmente retribuito, nell'ambito di quanto previsto dalle norme vigenti in materia i cui costi sono esclusi dal rimborso spese di cui al successivo art. 8

ART. 4

L'Associazione ed i singoli volontari si impegnano a garantire la massima riservatezza circa le informazioni e le notizie sulle condizioni di salute e sulla vita dei disabili e dei loro familiari, delle quali possono venire a conoscenza durante lo svolgimento della propria attività, quale aspetto etico di comportamento e nel rispetto della vigente normativa sulla tutela della privacy.

ART. 5

Durante lo svolgimento delle attività ogni volontario deve essere dotato di tessera di riconoscimento ove siano indicati cognome, nome e l'Associazione di appartenenza. L'Associazione provvede per i propri volontari alla regolare copertura assicurativa per responsabilità civile, infortuni e malattia.

ART. 6

L'attività gestita dai volontari, disciplinata dal DLgs del 3 Luglio 2017 n. 117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1 comma 2 lettera b) della Legge 6 Giugno 2016 n. 106, con cui si provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore e dalla Legge regionale 30 maggio 2012 n.15, è prestata gratuitamente, senza fini di lucro anche indiretto, esclusivamente per fini di solidarietà e pertanto non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dai beneficiari. Gennaio 2020 al 30 novembre 2020

ART. 7

L'inizio delle attività di progetto decorre dal 01 gennaio 2020 e termina il 30 novembre 2020.

ART. 8

L'attività gestita dai volontari, disciplinata dal DLgs del 3 Luglio 2017 n. 117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1 comma 2 lettera b) della Legge 6 Giugno 2016 n. 106, con cui si provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore e dalla Legge regionale 30 maggio 2012 n.15, è prestata gratuitamente, senza fini di lucro anche indiretto, esclusivamente per fini di solidarietà e pertanto non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dai beneficiari.

Il Comune, ai sensi dell'art. 56 comma 2 d.lgs. 117/2017, provvederà previa esibizione di apposita rendicontazione, al rimborso delle spese sostenute e documentate dall'Associazione per massimo € _____ **(in regime di esclusione dall'IVA)** per l'intera durata della Convenzione. L'importo massimo di Euro _____ **(in regime di esclusione dall'IVA)** verrà rimborsato e liquidato dal Comune di Ancona all'Associazione al termine delle attività previste nel progetto e dietro ricevimento di regolare nota spese e presentazione di:

- documentazione comprovante le spese sostenute,
- relazione delle attività svolte,
- elenco nominativo dei disabili frequentanti le attività di cui alla presente convenzione,
- elenco nominativo dei volontari adibiti a tali attività,
- dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio attestante i costi sostenuti e previsti dalla presente convenzione.

L'Associazione, su richiesta della Direzione Politiche sociali, Servizi Scolastici ed Educativi, si impegna ad esibire ogni altro documento necessario alla liquidazione.

Il contributo complessivo è da ritenersi comprensivo di tutti i costi che l'Associazione dovrà sostenere per l'attuazione delle iniziative comprese nel progetto.

I pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario (o postale) su conto corrente.

ART. 9

Il Comune si obbliga a rispettare l'autonomia dell'Associazione ed i suoi principi ispiratori e costitutivi e a non fare uso delle informazioni, notizie, indirizzi dei volontari per fini diversi da quelli strettamente connessi con il servizio di volontariato.

ART. 10

Le parti hanno altresì facoltà di recesso, con preavviso di almeno tre mesi, qualora risultino violate le norme di cui ai precedenti articoli.

ART. 11

La cooperativa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 Legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modificazioni ed integrazioni. Costituisce causa di risoluzione del presente Accordo ai sensi dell'art. 3 comma nove bis della Legge 136/2010 il mancato utilizzo del bonifico

bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.(questo capoverso si potrebbe togliere perché previsto più avanti)

ART. 12

Qualsiasi modifica al piano finanziario, così come previsto dal progetto approvato, dovrà essere preventivamente concordata con questa Amministrazione.

ART. 13

L'Associazione si impegna nella gestione e nella realizzazione delle attività nei tempi e nei modi previsti nel progetto.

Il mancato rispetto dei termini comporterà il non riconoscimento dei costi.

ART. 14

Le parti hanno altresì facoltà di recesso, con preavviso di almeno tre mesi, qualora risultino violate le norme di cui ai precedenti articoli.

ART. 15

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 – ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni l'Associazione con la sottoscrizione della presente scrittura privata, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto, a ex dipendenti del Comune che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, negli ultimi tre anni di servizio, per conto dell'Ente nei confronti dell'Associazione.

ART. 16

Il Dirigente della Direzione Politiche sociali, che sottoscrive la presente convenzione in rappresentanza del Comune dà atto, rendendo al riguardo dichiarazione costitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. n. 445/00 e s.m.i., conservata agli atti della Direzione Politiche Sociali, Servizi Scolastici ed Educativi e costituente parte integrante della presente convenzione ancorché ad esso non materialmente allegata, poiché quivi di seguito riportata nel suo identico ed essenziale contenuto, che nei suoi confronti relativamente alla procedura in oggetto:

- non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma degli articoli 6 bis della Legge 241/90, 6 del d.p.r. n. 62/2013 e 6 del codice di comportamento del Comune di Ancona;
- non ricorrono le cause di astensione previste dagli articoli 7 del d.p.r. n.62/13 e 7 del codice di comportamento del Comune di Ancona;
- non ricorrono le condizioni di astensione di cui all'art. 14 del d.p.r. n.62/2013 e all'art. 18 commi 1 e 5 del codice di comportamento del Comune di Ancona, né le situazioni ed i comportamenti ivi indicati;
- non ricorrono obblighi di astensione di cui all'art. 35 bis del D.Lgs 165/01 e successive modificazioni.

ART. 17

L'Associazione prende atto dell'esistenza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con d.p.r. n. 62 del 16/04/2013 e del codice di comportamento integrativo del Comune di Ancona di cui dichiara di aver preso visione sul sito internet dell'Ente – sezione amministrazione trasparente sottosezione documenti generali - e si obbliga a far osservare ai propri personale e collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti.

ART. 18

Si conviene che il Comune, potrà risolvere di diritto il presente Accordo , ai sensi dell'art. 1456 del codice civile senza obbligo di previa costituzione in mora, previa dichiarazione da comunicarsi tramite pec , nei seguenti casi:

- a) mancato rispetto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con d.p.r. n. 62 del 16/04/2013 e del codice di comportamento adottato dal Comune di Ancona con deliberazione della Giunta comunale n.419 del 30 dicembre 2013 senza che occorra a tal fine alcun atto di costituzione in mora o altra formalità;
- b) mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni.

ART. 19

I dati contenuti nel presente contratto, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del D.lgs 196/2003 – così come modificato dal D.lgs 101/2018-, saranno trattati dal Comune, anche con strumenti informatici, unicamente per lo svolgimento degli adempimenti istituzionali e di legge, ivi compresa la gestione amministrativa e contabile, correlati al rapporto contrattuale, nell'ambito delle attività predisposte nell'interesse pubblico e nell'esercizio dei pubblici poteri.

Il legale rappresentante dell'Associazione dichiara di aver ricevuto la informativa di cui all'art.13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).

ART. 20

NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI E RELATIVE ISTRUZIONI.

Le parti, come sopra rappresentate, riconoscono che l'oggetto contrattuale come definito dall'art. 2 comporta il trattamento di dati personali da parte della Cooperativa per conto del Comune così come disciplinato dal Regolamento UE n. 679/2016 (in seguito anche indicato come "GDPR") e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

In tal senso il Comune, come rappresentato ed in qualità di Titolare del trattamento dei Dati connesso all'esecuzione del contratto, nomina, quale proprio Responsabile del Trattamento dei Dati, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, la Cooperativa che, come rappresentata, accetta.

Le parti, come sopra rappresentate, convengono che:

- a) il Responsabile del Trattamento Dati (inseguito anche "RTD") tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il RTD informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- b) il RTD si impegna a trattare i dati personali esclusivamente per le finalità connesse all'oggetto del presente contratto, con divieto di diversa utilizzazione, e a mantenere e garantire la riservatezza dei dati personali trattati (ai sensi dell'art. 1 GDPR) in esecuzione del presente contratto, astenendosi dal comunicare e/o diffondere tali dati al di fuori dei casi espressamente consentiti nel contratto o per legge;
- c) il RTD si impegna a rispondere a tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa europea e italiana in materia di protezione dei dati e, a tal fine, a costituire la relativa documentazione, tra cui, a titolo esemplificativo, il registro dei trattamenti svolti e, laddove richiesto, ne trasmette copia al Comune in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;
- d) il RTD si impegna ad adottare e rispettare tutte le misure di sicurezza, tecniche e organizzative, adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'Interessato, ad affrontare i rischi di riservatezza, integrità e disponibilità dei dati, nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento UE 679/2016.
- e) il RTD si impegna a nominare per iscritto gli autorizzati al trattamento, a provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, a istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dal Comune e sugli obblighi del Responsabile esterno del trattamento, affinché il trattamento avvenga in conformità di legge per gli scopi e le finalità previste nel contratto.
- f) il RTD si impegna a vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;
- g) Resta inteso tra le Parti che il Responsabile esterno è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati (da lui e/o dai propri autorizzati direttamente trattati) e in tal senso si impegna a

garantire e manlevare il Comune dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o degli interessati. Il responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;

h) il RTD deve prevedere un piano di verifica, almeno annuale, dello stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;

i) il RTD, nel trattamento dei dati connessi all'esecuzione del presente contratto, si impegna a non ricorrere a sub responsabili o a soggetti qualificabili come sub-responsabili, senza autorizzazione scritta (generale e/o specifica) da parte del titolare del trattamento. Laddove sia concessa tale autorizzazione, le parti, come rappresentate, convengono che il ricorso a sub-responsabili avverrà nel rispetto delle prescrizioni di cui al paragrafo 4 dell'articolo 28 del GDPR.

Le parti convengono che gli incarichi affidati a personale non dipendente del RTD, ma comunque sottoposto a regolare contratto di prestazione di servizi od altro con il RTD (es. professionisti del settore sanitario, consulenti, società sportive, etc.) rientrano tra i sub-responsabili oggetto fin da ora di autorizzazione generale. Il RTD, nello svolgimento della propria attività, comunicherà al Titolare sia l'elenco degli eventuali sub-responsabili sia i trattamenti a loro affidati. Il RTD comunica al Titolare anche eventuali modifiche che concernono i sub-responsabili, quali a titolo esemplificativo l'aggiunta o la sostituzione affinché lo stesso, ai sensi dell'art. 28 co.2 GDPR, possa opporsi entro 15 giorni dalla comunicazione.

l) il RTD, avuto riguardo della natura del trattamento, assiste il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare le richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dagli articoli da 15 a 21 del GDPR.

m) il RTD assiste il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR, nonché per tutte le attività richieste obbligatoriamente per legge, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento, impegnandosi particolarmente a comunicare al Titolare, appena ne ha avuto conoscenza, ogni eventuale violazione dei dati personali subita;

n) il RTD si impegna ad avvisare tempestivamente il Titolare in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte del Garante o da altra Autorità preposta, in merito ai trattamenti effettuati per suo conto, impegnandosi altresì a fornire al Titolare, a semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire l'approntamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali, connessi all'esecuzione del contratto, pendenti avanti al Garante o all'Autorità Giudiziaria;

o) il RTD, su scelta del titolare del trattamento (ai sensi degli articoli 1285 e 1286 del codice civile), attraverso una comunicazione via pec al termine della durata del rapporto contrattuale, si obbliga a cancellare o a restituire tutti i dati personali relativi al trattamento connesso al presente contratto, cancellando altresì le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati o che i dati vengano conservati per legittimo interesse del RTD esclusivamente in relazione alle prestazioni erogate e ad eventuali diritti di difesa;

p) il RTD mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. Il responsabile del trattamento, peraltro, informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il GDPR o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati. Le parti contrattuali, come sopra rappresentate, convengono altresì che la nomina del RTD abbia durata limitata all'esecuzione del presente contratto.

ART 21

In merito ad eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e validità del presente accordo, sarà competente il Foro di Ancona.

La legge applicabile al presente Accordo è la legge dello Stato italiano.

ART. 22

Tutte le spese , dipendenti e conseguenti, nessuna esclusa ed eccettuata e senza diritto a rivalsa, sono a carico dell'Associazione. La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'articolo 82 comma 3 e 5 del d.lgs n. 117 del 3 luglio 2017.

La convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 2 della Tariffa parte seconda del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

ART. 23

Il presente accordo di collaborazione è valido fino alla conclusione del progetto

Letto, confermato e sottoscritto

Ancona, (firmato digitalmente)

Ancona, Claudia Giammarchi (firmato digitalmente)